



Roma, Li 14 luglio 2021

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

D.lgs. 25 maggio 2021, n.83: Iva nell'e-commerce

Nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021, è stato pubblicato il D.lgs. 25 maggio 2021, n. 83, “Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni”.

Il decreto in esame sarà vigente al 30 giugno 2021.

L'iter legislativo del decreto Sostegno-bis

Nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 25 maggio 2021, n 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. Decreto Sostegni-bis), il quale interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro per ampliare e potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del virus dell'epidemia COVID-19, sul fronte del sostegno alle imprese, accesso al credito, tutela della salute, inclusione sociale, sostegno agli enti territoriali, misure specifiche per giovani, scuola e ricerca, oltre a misure di carattere settoriale.

L'iter legislativo del decreto Sostegno

In G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 è pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.

Alla data del 6 maggio 2021 il d.d.l. di conversione in legge è stato approvato dal Senato e alla data dell'11 maggio 2021 è in corso di esame, assegnato alla 5 Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione).

Nel supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale 21 maggio 2021, è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”. Nello stesso supplemento ordinario è stato altresì pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Circolare Ministero del Lavoro n. 6/2021: chiarimenti in merito agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui ai commi 125-129, art. 1 della l. 124/2017.

Le citate disposizioni hanno, infatti, introdotto specifici obblighi informativi per gli enti che percepiscano contributi o comunque “*vantaggi economici di qualunque genere*” da pubbliche amministrazioni.

Con la circolare in questione, il Ministero ha tuttavia sottolineato come rimangano esclusi dall’obbligo di pubblicazione i contributi aventi natura corrispettiva (come, ad esempio, quelli percepiti nell’ambito di un rapporto contrattuale con la P.A.) e quelli aventi carattere generale. In particolare, l’Amministrazione ha precisato che rientra in tal ultima categoria anche il contributo del 5 per mille, che rimane quindi soggetto soltanto agli specifici obblighi di trasparenza e rendicontazione previsti dalla disciplina di riferimento (cfr. art. 16, co. 5 del Dpcm 23.7.2020).

2. Nota Ministero del Lavoro n. 8452 in merito al termine per il deposito del bilancio sociale del 30 giugno, previsto dal Codice del Terzo settore.

In occasione della pubblicazione della menzionata nota, il Ministero ha, in primo luogo, ribadito l’applicabilità anche ad imprese e cooperative sociali delle linee guida in materi di redazione del bilancio sociale degli ETS (adottate con il decreto ministeriale del 4.7.2019).

In secondo luogo, ha chiarito che in assenza di una diversa indicazione nella disciplina speciale delle imprese sociali (d.lgs. 112/2017), anche nei confronti di queste ultime trova applicazione il termine del 30 giugno previsto per la generalità degli ETS dal Codice (cfr. art. 48, co. 3 del d.lgs. 117/2017).

Da ultimo, l’Amministrazione ha altresì confermato che l’obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale previsto dall’art. 9 del d.lgs. 112/2017, deve ritenersi applicabile anche alle cooperative sociali ed ai loro consorzi, qualificate imprese sociali “di diritto” in esito alla riforma del Terzo settore.

3. Circolare 7 del 25 giugno 2021: agevolazioni che danno diritto a deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta, in vista della presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Sul punto, l’Amministrazione ha fornito indicazioni di carattere operativo sulla compilazione del modello dichiarativo in relazione a ciascuna delle agevolazioni fiscali, sia previste dalla disciplina ordinaria (*i.e.* Tuir e Codice del Terzo settore) che quelle introdotte con i decreti emergenziali emanati per fronteggiare la crisi economica innescata dalla pandemia (quale, ad esempio, la detrazione introdotta dal Dl Cura Italia per le erogazioni liberali effettuate nel 2020).

Con particolare riferimento alle agevolazioni previste dall’art. 83 del d.lgs. 117/2017 a fronte di erogazioni liberali versate agli enti del Terzo settore, l’Agenzia ha ricordato i limiti quantitativi alla loro fruibilità previsti dalla norma e l’obbligo di effettuarle con mezzi di pagamento tracciabili (*i.e.* bonifico bancario; carta di debito/credito; assegno etc.).

4. CNDCEC, format preimpostati per la redazione dei verbali relativi alla nomina dell’organo di controllo negli enti del Terzo settore (ETS).

In particolare, con il documento in questione, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha messo a disposizione dei professionisti e degli enti dei modelli riguardanti sia il verbale di nomina dei componenti dell’organo di controllo che del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ai sensi degli artt. 30 e 31 d.lgs. 117/2017).

Inoltre, sono stati predisposti i *pro forma* relativi agli adempimenti immediatamente successivi alla nomina, quali, ad esempio, quelli relativi ai verbali di insediamento e pianificazione dell’attività di vigilanza dell’organo di controllo.

5. Risposta ad interpello n. 432/2021, precisazioni sul tax credit per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (ex art. 120 del Dl 34/2020) alle fondazioni commerciali

Nel caso di specie, l’interpello è stato presentato da una Fondazione commerciale che svolge attività didattiche e culturali. Più nello specifico, l’ente chiedeva chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta in questione, introdotto dal Dl Rilancio.

Infatti, se da un lato, la normativa sembra ammettere a fruire del credito d'imposta associazioni, fondazioni ed enti privati, tra cui quelli del Terzo settore, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.

Dall'altro, per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, l'accesso all'agevolazione risulta limitato ai soli soggetti che operino in settori di attività riconducibili a quelle individuate nell'allegato 2 del Dl 34/2020 (quali, ad esempio, ristoranti, alberghi, teatri e cinema).

Tuttavia, secondo l'interpretazione restrittiva fornita dall'Amministrazione, il requisito dello svolgimento di attività nell'ambito definito dal decreto sarebbe applicabile anche alle fondazioni che si qualificano, ai fini fiscali, come enti commerciali.

6. Consulenza giuridica n. 8/2021, precisazioni sulla legge antisprechi (l. 166/2016)

In via generale, l'art. 16 della l. 166/2016 consente alle imprese di neutralizzare l'effetto fiscale - ai fini Ires ed Iva - della cessione gratuita di alcune tipologie di beni (*i.e.* eccedenze alimentari, indumenti, mobilio, farmaci, ecc.) ad enti *non profit*, a fini di solidarietà sociale.

L'agevolazione in questione, in particolare, riguarda sia beni "non commercializzabili" (a causa di danni che tuttavia non ne inficino la funzionalità o l'idoneità al consumo), sia quelli esclusi dal commercio per scelte di *marketing* dell'impresa.

Con riferimento a questi ultimi, tuttavia, l'Amministrazione ha affermato che ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dalla legge antisprechi è comunque necessario che l'esclusione dal commercio di detti beni sia riconducibile a "*circostanze oggettive*" come, ad esempio, l'obsolescenza del prodotto.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Un bene materiale strumentale non è deducibile se non ne è stata acquistata la proprietà: Cass. n. 18359/2021

Con la sentenza del 28 giugno 2021, la Corte di Cassazione chiarisce che l'ammortamento di un bene materiale strumentale non è fiscalmente deducibile ove la società contribuente non ne abbia acquistato la proprietà e non ne abbia sostenuto il costo, quand'anche lo stesso sia entrato in funzione.

2. La Cassazione conferma l'elevazione del credito compensabile: Cass. n. 18367/2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 giugno 2021, conferma che, in ragione dell'approvazione dell'art. 9 co. 2 del 35/2013 nel caso di effettuazione di compensazione di crediti IVA per importi superiori al limite di euro 516.456,90 trova applicazione il trattamento sanzionatorio più mite, *ex art.* 3 del D. Lgs. n. 472/1997 che ha innalzato ad euro 700.000,00 il limite di euro 516.000 euro previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000.

L'innalzamento ha, infatti, determinato una riduzione dell'ambito della condotta rilevante ai fini sanzionatori, che risulta, per l'effetto, circoscritta all'omesso versamento di importi eccedenti il tetto più elevato, e, conseguentemente, comporta l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite, poiché la sanzione è liquidata in relazione all'entità della somma indebitamente compensate.

3. Nel determinare la base imponibile di un'operazione tra soggetti passivi IVA che sia stata occultata, si deve ritenere che gli importi versati e percepiti includano già tale imposta: CGUE, C- 521/19, CB c. Tribunal Economico Administrativo Regional de Galicia

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza del 1 luglio, si è espressa affermando che gli artt. 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE letti alla luce del principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, qualora un soggetto passivo dell'IVA, commettendo un'evasione, non abbia né indicato l'esistenza dell'operazione all'amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione da parte dell'amministrazione tributaria degli importi versati e percepiti durante l'operazione in questione deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell'IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l'IVA in questione, nonostante l'evasione.

4. Le agevolazioni prima casa non si perdono se entro un anno dall'alienazione viene acquistato un altro immobile adibito ad abitazione principale: Cass. n. 18939/2021

I giudici di legittimità, con la sentenza del 5 luglio, chiariscono che la decadenza dalle agevolazioni prima casa godute sull'acquisto a titolo oneroso di un'abitazione, causata dall'alienazione infraquinquennale dell'immobile, è esclusa solo in caso di successivo acquisto, entro un anno dall'alienazione, di un altro immobile adibito ad abitazione principale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, nel comune in cui quest'immobile è ubicato, l'acquirente eserciti la propria attività lavorativa.

NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI

1. Legge di conversione d.l. 59/2021: le principali misure del Decreto Fondo complementare PNRR

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021 della legge di conversione del d.l. n. 59/2021, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”.

Di seguito, si riportano le principali novità.

Innanzitutto, il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del PNRR.

A ciò si aggiungono novità in materia di Transizione 4.0, tra cui una modifica della copertura finanziaria prevista dalla legge di Bilancio 2021 per il Fondo complementare; le risorse ora assegnate per il finanziamento credito d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali generici non 4.0 ammontano a 4,48 miliardi di euro.

A sostegno degli accordi per l'innovazione, sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni per il 2022 e 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Tali risorse sono stanziati al fine di sostenere i progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi, tramite lo sviluppo di tecnologie.

Sono, in aggiunta, aumentati i tetti massimi di spesa per gli interventi di efficientamento energetico.

2. Decreto MISE 2 luglio 2021 per la riapertura delle domande “Nuova Sabatini”

Si segnala il decreto del MISE del 2 luglio 2021, con il quale è disposta la riapertura dello sportello della “Nuova Sabatini” per richiedere le agevolazioni a sostegno degli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese attraverso l'acquisto di beni strumentali.

La misura è stata rifinanziata nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 giugno, con un primo stanziamento di 425 milioni di euro, a cui si aggiungeranno ulteriori risorse previste nel prossimo disegno di legge di assestamento di bilancio, che porterà il totale del finanziamento complessivo ad oltre 600 milioni di euro.

Nel decreto è stata prevista, inoltre, una semplificazione per le procedure di erogazione dei contributi, che consente di accelerare i pagamenti per le PMI beneficiarie delle agevolazioni.

In particolare, la norma prevede che per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle PMI beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il Ministero può procedere ad erogare le successive quote in un'unica soluzione.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. Risposta da interpello n. 466 del 2021: IVA agevolata per l'acquisto dell'auto in attesa dei documenti comprovanti la disabilità

La documentazione ancora non idonea a certificare la disabilità psichica del figlio al momento dell'acquisto della vettura non impedisce al genitore di usufruire dell'IVA ridotta anche se la fattura è stata emessa dal concessionario ad aliquota ordinaria, in quanto la maggiore imposta potrà essere recuperata tramite l'emissione di una nota di variazione in diminuzione da parte del venditore.

Tale precisazione è contenuta nella risposta ad interpello n. 466 del 2021.

Il documento di prassi ripercorre l'evoluzione normativa con cui il legislatore ha introdotto, con successivi interventi, un regime IVA agevolato in caso di acquisto di auto da parte di persone con disabilità o da parte dei loro familiari quando le condizioni impediscano al destinatario dell'agevolazione di muoversi, a seguito dell'*handicap*, in autonomia (numero 31, tabella A, parte II, allegata al decreto Iva). Da ultimo, la legge finanziaria 2001 (articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000) ha incluso tra i beneficiari dell'aliquota al 4% anche le persone con disabilità psichica di gravità tale da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

La Circ. n. 46/2021 illustra la documentazione necessaria per accedere al beneficio in caso di disabilità psichica precisando anche che, come per le disabilità motorie permanenti, le certificazioni devono essere mostrate al concessionario al momento dell'acquisto. Nel caso in esame ciò non è stato possibile perché il contribuente ha ricevuto la necessaria documentazione soltanto dopo la compravendita; dalla documentazione presentata dall'istante emerge, tuttavia, che alla data dell'operazione sussistevano già i presupposti per usufruire del beneficio fiscale.

Ciò posto, secondo quanto espresso dall'Agenzia, l'istante può richiedere al concessionario una nota di variazione in diminuzione (articolo 26, comma 3, decreto Iva), visto che ha ottenuto la documentazione necessaria per usufruire del beneficio soltanto successivamente all'acquisto. In aggiunta, in riferimento all'IRPEF; il contribuente può detrarre il 19% della spesa (fino a un costo massimo di 18.075,99 euro) comprensiva di IVA e può usufruire dello sconto per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

L'Agenzia, inoltre, precisa che le agevolazioni riguardanti il bollo auto e l'imposta di trascrizione, sono di competenza, rispettivamente, delle Regioni e delle Province ed è, quindi, a tali istituzioni che l'istante, deve rivolgersi.

2. Risposta ad interpello n. 467 del 2021: precisazioni su esenzione IVA per servizi prestati nei porti

Con la risposta ad interpello n. 467 del 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito al trattamento applicabile alle operazioni effettuate nei porti e aeroporti.

Nel dettaglio, il regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 9, comma 1 n. 6 del DPR 633/72 non è applicabile agli acquisti di beni e servizi operati da un Ministero per realizzare in economia lavori in porti e aeroporti militari.

La predetta disposizione riconosce, fra l'altro, il regime di non imponibilità IVA per "i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto (...)". Si intendono compresi fra tali servizi "anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente.

Secondo quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria, il predetto regime è applicabile nella misura in cui le prestazioni di servizi sono effettuate dai soggetti che realizzano l'intervento nel suo complesso, dunque, devono essere rese:

- dall'appaltatore principale nei confronti del committente delle predette opere;
- dal subappaltatore all'appaltante;
- da coloro che effettuano le stesse prestazioni a un committente sulla base di un "contratto di risultato".

Tuttavia, nel caso concreto sottoposto all'Agenzia il Ministero non stipula alcun contratto di appalto, subappalto o di risultato, con un determinato committente, in quanto i lavori sono eseguiti in economia. Peraltro, a prescindere dalla veste assunta dal soggetto che realizza gli interventi, le mere acquisizioni di beni e servizi sono da assoggettare a IVA con la loro aliquota propria, anche se gli stessi sono funzionali e strumentali all'espletamento delle prestazioni di servizi alle quali si applica il regime di non imponibilità IVA.

3. Risposta ad interpello n. 457 del 2021: IVA ordinaria per le lezioni dei liberi professionisti

Secondo quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria, con la risposta ad interpello n. 457 del 2021, i corrispettivi percepiti da relatori indipendenti forniti di partita Iva, diversi dagli enti

strumentali e dalle Saf (scuole di alta formazione), per l'attività di formazione svolta in base ad accordi di cooperazione, convenzione, collaborazione con Ordini territoriali aventi lo *status* di enti pubblici, si applica l'imposta in misura ordinaria.

Nel caso concreto sottoposto all'Agencia, l'ente istante precisa che le attività formative, svolte dai singoli relatori, sono operate sotto la direzione, il controllo e la responsabilità degli Ordini territoriali, tenuti a garantire i contenuti delle attività formative stesse e il riscontro dell'effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi formativi.

I corsi sono organizzati direttamente dagli Ordini territoriali, nei confronti dei quali il singolo relatore emetterà successivamente fattura per la prestazione professionale resa. L'istante ritiene, in base ai principi di carattere generale sull'esenzione IVA per le attività didattiche di formazione e aggiornamento professionale, che i corrispettivi percepiti dai singoli relatori siano esenti da IVA in quanto eventi formativi svolti sotto la direzione e il controllo dell'Ordine, e come tali integranti il requisito del riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, come richiesto dalle norme di esenzione.

Tuttavia, l'Agencia non è dello stesso parere, poiché, come precisato anche nella circolare n. 58/2001, le prestazioni effettuate da singoli relatori nei confronti dell'ente organizzatore del corso devono essere assoggettate a IVA nella misura ordinaria nel caso in cui i relatori siano dotati di partita IVA in quanto professionisti, per cui l'attività di docenza viene attratta nella sfera dell'attività professionale esercitata, oppure nel caso in cui i relatori, pur non essendo professionisti, svolgono l'attività di docenza in maniera abituale, in applicazione dell'articolo 5 del decreto IVA.

In particolare, l'esenzione di cui all'articolo 10, n. 20), si applica quando gli incaricati dell'esecuzione dei corsi provvedono all'effettuazione di operazioni che concretizzano, nella loro globalità, l'esecuzione di corsi di formazione, di aggiornamento o di riqualificazione resa da scuole, istituti o altri organismi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi (risoluzione n. 100/2005). L'esenzione non trova applicazione, in pratica, quando i soggetti incaricati provvedono all'effettuazione di singole prestazioni (risoluzione n. 430947/1991). Pertanto, le eventuali prestazioni rese all'Istituto da docenti esterni, dotati di partita IVA, devono essere assoggettate all'imposta nella misura ordinaria.

4. Consulenza giuridica n. 10/2021: buoni multiuso ai fini IVA per i viaggi annullati per COVID

L'Agencia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 10/2021, ha esaminato il trattamento ai fini IVA conseguente all'emissione di voucher, da parte delle agenzie di viaggio, con riferimento a prestazioni non eseguite in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

A tal fine, in particolare, è riportato l'art. 88-*bis*, comma 8, d.l. n. 18/2020, il quale aveva stabilito che, per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza "si applica l'art. 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro ventiquattro mesi dall'emissione".

In particolare, il citato art. 1463 c.c. è rubricato "impossibilità totale", e disciplina i casi di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta nell'esecuzione della prestazione, stabilendo che "nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito".

Secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso concreto sottoposto e ai fini IVA, il voucher emesso dalle agenzie di viaggio sembrerebbe riconducibile tra i buoni-corrispettivo multiuso, di cui all'art. 6-*quater*, d.P.R. n. 633/72; ciò in quanto, in riferimento agli stessi, non è nota la tipologia del servizio fruibile e, di riflesso, non è nota la disciplina IVA applicabile alla prestazione cui il buono dà diritto già al momento della sua emissione.

Pertanto, l'emissione del buono multiuso non determina l'anticipazione del momento impositivo IVA e, qualora sia stata emessa nota di variazione in diminuzione per la prestazione non eseguita (art. 26, d.P.R. n. 633/72), la fattura può essere riemessa al momento in cui il voucher in argomento è utilizzato.

ALTRE NOVITÀ

1. **Risposta ad interpello n. 463 del 2021: precisazioni sui compensi del medico professionista per incarichi di co.co.co**

Con la risposta a interpello n. 463 l’Agenzia delle Entrate ha reso precisazioni in merito alla tipologia reddituale dei compensi percepiti in relazione ad incarichi di collaborazione coordinata e continuativa assunti per ricoprire il ruolo di medico durante l’emergenza da COVID-19; nello specifico, secondo quanto illustrato dall’Amministrazione finanziaria, tali compensi non rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50, comma 1 lett. *c-bis* del TUIR, quando il contratto è stipulato con un professionista del settore dotato di partita IVA.

Ciò in quanto, in tal caso, tali compensi sono attratti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo professionale di cui all’art. 53, comma 1 TUIR. Come chiarito nella circ. n. 105/2001, infatti, per valutare se operi o meno il principio di attrazione del reddito derivante dall’attività di collaborazione in quella di lavoro autonomo, occorre verificare se sussista o meno una “connessione” tra le due attività, ossia se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo.

Qualora, invece, il professionista applichi il regime forfetario di cui alla l. n. 190/2014, i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto e, ove sia stata comunque operata, la ritenuta può essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi o chiesta a rimborso.

2. **Provvedimento contribuito a fondo perduto per la riduzione del canone di affitto**

Si segnala il provvedimento n. 180139 del 6 luglio 2021, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza, con le relative istruzioni per la compilazione, per il riconoscimento del contribuito a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione. La trasmissione dell’istanza è effettuata mediante un servizio web messo a disposizione nell’area riservata del soggetto richiedente. L’invio della domanda può essere effettuato dal 6 luglio fino al 6 settembre 2021. Per ciascun locatore può essere presentata una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.

Si ricorda che tale sussidio è stato introdotto dall’articolo 9-*quater* del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

In particolare, il nuovo provvedimento definisce le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto articolo.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA